



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale,
igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici
(UVAC-PIF)

Ministero della Salute
DGSF

0016196-P-12/06/2019



337852676

Ai Servizi Veterinari delle Regioni
Loro sedi

**Ai Servizi Veterinari delle
Province Autonome di Trento e Bolzano**
Loro sedi

Agli UVAC-PIF
Loro sedi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione antifrode e controlli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma
dir.antifrodecontrolli@pec.adm.gov.it

e.p.c.

Associazioni di categoria
Loro sedi

Oggetto: Esportazioni verso Paesi Terzi di animali vivi in applicazione Reg. (CE) n.1/2005.

In riferimento all'applicazione del Regolamento in oggetto con riguardo alle condizioni e procedure per le esportazioni di animali vivi e alle richieste di informazioni pervenute da diversi Enti e operatori si comunica quanto segue.

Sulla base dell'articolo 2 del citato Regolamento sono punti di uscita i posti di ispezione frontiera (PIF) autorizzati per il controllo delle importazioni degli animali vivi. Di seguito si riportano i PIF autorizzati in Italia e le specie che possono essere esportate attraverso gli stessi:

PIF Milano Malpensa: autorizzato come da Decisione 2009/811 per U, E, O (ungulati, equidi registrati e altri animali);

PIF Fiumicino: autorizzato, come sopra, per U, E O (ungulati, equidi registrati e altri animali)

PIF Bologna Borgo Panigale: autorizzato per O (altri animali di piccole dimensioni).

Il medesimo articolo consente, inoltre, di autorizzare come punto di uscita qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale della Comunità.

In proposito si evidenzia che, ad oggi, sono stati autorizzati come punti di uscita per animali vivi, di cui alla Decisione 93/444/CEE, destinati all'esportazione verso Paesi Terzi, i seguenti PIF portuali:

PIF Civitavecchia: Nota DGSAF n.2456 del 01/02/2018: esclusivamente per cavalli registrati;

PIF Palermo: Nota DGSAF n.20420 del 16/08/2018: esclusivamente per cavalli registrati.

PIF Bari: Nota DGSAF n.9508 del 03/04/2019, esclusivamente per l'anno in corso e per l'esportazione di avannotti.

I PIF elencati, autorizzati all'uscita di animali vivi, devono esclusivamente essere utilizzati per le specie indicate nell'autorizzazione.

I PIF non presenti in elenco, non possono essere utilizzati per l'uscita di animali vivi.

Tuttavia, per quanto riguarda i pulcini di un giorno e le uova da cova, considerata la particolare tipologia e caratteristiche dei mezzi utilizzati, con temperatura e umidità controllata, con controllo autonomo degli stessi parametri, si ritiene di poter autorizzare con apposito provvedimento e per l'anno in corso, il PIF di Bari, analogamente a quanto stabilito per gli avannotti.

Eventuali altre richieste di designazione di PIF come Punto di Uscita per pulcini di un giorno e uova da cova saranno di volta in volta valutate dalla Scrivente.

Per l'autorizzazione di nuovi punti di uscita non sede di PIF abilitati per l'importazione di animali vivi, considerato l'impatto sull'organizzazione e sul carico di lavoro delle Autorità preposte ai controlli, i soggetti interessati alla designazione devono in primis produrre al PIF e al Servizio Veterinario competente per territorio adeguata documentazione che ne dimostri l'effettiva esigenza, sulla base di potenziali traffici commerciali in esportazione.

Inoltre gli stessi soggetti interessati devono individuare una o più strutture di ricovero degli animali e darne comunicazione all'ASL competente che dovrà verificarne l'idoneità ai fini del loro utilizzo in caso di necessità di un temporaneo ricovero degli animali.

Tali strutture devono essere separate da eventuali altre strutture di ricovero di animali vivi, situate a ragionevole distanza dal punto di uscita designato e utilizzate in situazioni di emergenza (ad es. mancata o ritardata partenza della nave per situazione metereologica avversa, documentazione di accompagnamento degli animali non corretta o incompleta, mancato rispetto delle norme di benessere animale e dei tempi di viaggio, presenza di animali non idonei al trasporto). Tali strutture ricadono sotto la vigilanza veterinaria dei Servizi Veterinari territoriali.

Il PIF, in coordinamento con l'Autorità Doganale e l'Autorità Portuale del porto di uscita, verificherà che presso detto porto siano presenti adeguate strutture al punto di imbarco, per l'effettuazione dei controlli sul benessere degli animali (rampe, zona coperta per il personale che effettua il controllo, presenza di punto luce, attacchi elettrici).

Fermo restando gli obblighi autorizzativi per i trasportatori di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.1/2005, i traghetti roll-on/roll-off che effettuano il trasporto di animali su veicoli caricati sulla nave senza scarico degli animali, devono garantire quanto previsto dall'Allegato I, capo II, punto 3: "Disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto" del medesimo Regolamento. Le Autorità Competenti devono, inoltre, valutare che la durata del viaggio totale non superi quella prevista per le

diverse specie, in caso contrario gli animali devono essere fatti sostare prima di intraprendere il viaggio via mare.

A seguito di esito favorevole dell'istruttoria e delle verifiche di cui sopra, il PIF inoltrerà la documentazione alla scrivente Direzione, Ufficio 6 e 8, che provvederà a valutarla e, ove sussistano i requisiti previsti, a procedere all'emissione del Decreto Dirigenziale di individuazione del PIF come Punto di Uscita.


Per garantire la tracciabilità della movimentazione degli animali destinati a essere esportati verso Paesi Terzi, in allegato viene riportata la procedura che dovrà essere attuata dai Servizi Veterinari preposti al rilascio della certificazione di esportazione e dal PIF del punto di uscita.

Si invitano i PIF, i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Province Autonome e l'Agenzia delle Dogane a informare di quanto sopra rispettivamente le Autorità Portuali, i Servizi Veterinari competenti per territorio e gli uffici periferici delle Dogane.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere e si porgono distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE

* Dr. Silvio Borrello



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile: Dr. Ugo Santucci – Direttore Ufficio 6, u.santucci@sanita.it
Dr. Angelo Donato Ufficio 8 a.donato@sanita.it
Dr Luigi Presutti Ufficio 8 l.presutti@sanita.it
Referente: Dr.ssa Domitilla Pierucci, d.pierucci@sanita.it



Procedura per la spedizione dal territorio nazionale verso un Paese Terzo di partite di animali vivi attraverso un punto di uscita autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005: applicazione del sistema TRACES ai fini della tracciabilità.

- 1) Rilascio da parte del servizio veterinario competente sia della specifica certificazione sanitaria richiesta dal Paese terzo di destinazione e sia del certificato sanitario, armonizzato nel sistema TRACES dal Regolamento (CE) n. 599/2004, previsto per gli scambi UE e riguardante la specie animale oggetto di spedizione. Ad esempio, per le spedizioni dei bovini dovrà essere rilasciato il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE e per gli equini quello della direttiva (UE) 2009/156, allegato III.
- 2) Tali certificati, che devono scortare nel formato cartaceo la partita, riguardano esclusivamente il trasporto degli animali dall'azienda di spedizione presente sul territorio nazionale fino al punto di uscita dal territorio dell'Unione europea autorizzato dal Ministero della salute per la specie in questione.
- 3) Il veterinario ufficiale del punto di uscita, preposto all'effettuazione dei controlli per il benessere ai sensi e in applicazione del Regolamento (CE) n.1/2005, provvederà a riportare nella parte 3 del TRACES presente nel sistema, e per ogni partita di animali destinata all'esportazione, gli esiti dei controlli attestandone l'esecuzione presso il punto di uscita attraverso il relativo riquadro della citata parte 3.

In questo modo il Servizio Veterinario competente sul luogo di spedizione degli animali che ha rilasciato il certificato TRACES potrà verificare nel sistema informatizzato l'effettivo arrivo della partita presso il punto di uscita autorizzato indicato nel certificato TRACES nonché l'avvenuta spedizione della stessa verso il paese terzo di destinazione.

- 4) Oltre a quanto riportato nel punto 3 il Veterinario Ufficiale del punto di uscita, verificata la comunicazione TRACES, provvederà a informare l'autorità doganale ivi preposta circa la spedizione degli animali per il seguito di rispettiva competenza.

Tutto quanto sopra permetterà di realizzare, per quanto riguarda il territorio nazionale, la completa tracciabilità della partita di animali oggetto della spedizione.

- ~~5) Anche per tutte le partite di animali provenienti da altri Paesi membri e destinati a essere spedite verso un Paese Terzo attraverso un punto di uscita autorizzato nazionale dovrà essere eseguito quanto riportato nei punti 3) e 4).~~